

STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI ALTARE
APS

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI ALTARE APS o più brevemente C.I.F. di Altare APS ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.
2. L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 comporta l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La sede legale è fissata nel Comune di Altare. Il trasferimento della sede legale deliberata dall'Assemblea all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Altare, senza scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che esplica mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) d) e) g) h) i) k), l), n) o), p) q) r) s) u) v) e w) z) D.lgs. 117/2017, come di seguito riportate:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3.

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività sopra indicate, si evidenziano le azioni volte a:

- 3.1 promuovere e attuare azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;
- 3.2 realizzare iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;
- 3.3 svolgere attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;
- 3.4 svolgere iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;
- 3.5 promuovere e organizzare attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia nonché a tutela della donna e svolgere ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali

- 3.6 svolgere iniziative di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle attività istituzionali;

- 3.7 svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

4. Le attività previste sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte ed indicate dall'art.5 del Codice del Terzo Settore con la finalità del bene sociale nella sua più ampia accezione tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse.

5. La collaborazione con altri organismi, con cui si condividano finalità e metodi nonché la collaborazione con enti pubblici e privati potrà essere stabilita per il perseguimento degli scopi di interesse generale, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Nel Bilancio verrà indicato il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrative al bilancio.

7. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrative al bilancio.

ART 3

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

2. L'Associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi associativi, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Ente.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

ART 4

ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione ha carattere aperto, tutti gli associati vantano pari diritti, concorrono paritariamente al governo dell'associazione stessa e partecipano liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, taluna di esse.

2. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

3. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del DLgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto, che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità di interesse generale e non lucrativa, e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione domanda contenente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di

conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5. Nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii., l'Organo di amministrazione delibererà sulla accettazione o eventuale esclusione che verrà comunicata al soggetto che ha richiesto l'ammissione entro 60 giorni. All'ammissione consegue l'iscrizione nel libro degli Associati ove sono annotati i dati del socio ammesso, la data dell'ammissione e la quota versata.

6. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione della stessa deliberazione di rigetto, il soggetto interessato può chiedere la motivazione sulla mancata ammissione e come nell'art 23

CTS che stabilisce che "se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongano diversamente, l'Organo di controllo, può riesaminare la decisione in una successiva riunione se non appositamente convocata.

7. L'appartenenza degli associati viene a decadere per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri ed hanno il diritto di:

- * partecipare ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- * godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- * essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- * essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- * recedere dall'appartenenza,
- * esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

2. Gli iscritti hanno il dovere di:

- * rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- * rispettare le delibere degli organi sociali;
- * partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- * versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- * non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART 6

VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. Le attività sono svolte in maniera prevalente dall'azione libera e volontaria dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Tutti i volontari non occasionali godranno di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. Il Libro dei Volontari conterrà i nomi di coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART 7 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi del Cif Comunale di Altare APS:
 - a) Assemblea comunale;
 - b) Consiglio comunale;
 - c) Presidenza comunale;
 - d) Organo di Controllo eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui

all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;

- e) Organo di Revisione eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. La carica di Presidente può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

ART. 8 ASSEMBLEA COMUNALE

1. In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del Dlgs n.117/17, l'Assemblea è l'organo deliberante del CIF comunale, è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. L'Assemblea individua le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia. È composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal Presidente.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione,

l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno, qualora sia costituito il Consiglio comunale; quattro volte l'anno in mancanza dello stesso. Inoltre, si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- compila il rendiconto contabile di fine esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali: eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente o due vicepresidenti e la Presidenza comunale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- cura gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro e di collaborazione; conferire mandati di consulenza;
- fissa le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- delibera le convocazioni dell'assemblea degli associati;

- elabora un piano di attività da sottoporre all'assemblea;
- apre i rapporti con gli istituti di credito; cura la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrivere contratti per finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
- delibera la costituzione di un Consiglio comunale e ne elegge ogni quattro anni i componenti, tra cui un rappresentante dei giovani Aderenti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

1. L'Assemblea provvede alla costituzione di un organo di amministrazione, il Consiglio comunale, ne elegge ogni quattro anni i componenti, tra cui un rappresentante dei giovani Associati. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di uno ed un massimo di sei. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del DLgs. 117/2017. È convocato dalla Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito in presenza o in audio videoconferenza, purché ogni partecipante sia identificabile da parte di tutti gli altri intervenuti e che sia consentita l'interlocuzione diretta di tutti i partecipanti, quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail od ogni altro mezzo tecnologico idoneo a garantire la ricezione da parte degli interessati, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo

all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 10 PRESIDENTE COMUNALE

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio e la Presidenza comunale.
Ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 11

ORGANO DI CONTROLLO

1. Solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017, si procederà alla nomina di un Organo di Controllo di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 12

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Questo è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti

nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART 13 RISORSE

1. Nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, al bisogno ci si può avvalere di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART 14

BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Dopo l'approvazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

ART 15 BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART 16

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente di emanazione del Centro Italiano Femminile di carattere territoriale o nazionale, ovvero ad altri enti del Terzo settore analoghi a quelli del Centro Italiano Femminile, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale come disposto dall'art. 9 del D.lgs.117/2017.

ART. 18 STATUTO

Il presente statuto adeguato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, alle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, è finalizzato a presiedere all'organizzazione e alla vita interna associativa.

ART 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Codice civile e leggi speciali in materia;
- Statuto e Regolamento CIF Nazionale.

3 1052 30/06/2022

0,00 **TLQ22L001052000PG**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TLQ